



Comune di Alba Adriatica (TE)

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

(L.R. 31 luglio 2018, n. 23)

approvato con delibera di Consiglio Comunale del 14/4/2025 n. 11



Sommario

Titolo I – Norme generali	3
Titolo II – Mercati	6
Capo I – Norme generali	6
Capo II – Individuazione dei mercati	10
Titolo III – Fiere	11
Capo I – Norme generali	11
Titolo IV – Fiere Promozionali.....	13
Capo I – Norme generali	13
Capo II – Individuazione delle Fiere promozionali.....	14
Titolo V – Posteggi fuori mercato	15
Capo I – Norme generali	15
Capo II – Individuazione dei posteggi fuori mercato	16
Titolo VI – Commercio itinerante	18
Titolo VII – Norme transitorie e finali	19

Elenco degli allegati

Allegato A – Planimetria mercato del lunedì



Titolo I – Norme generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti del titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e della L.R. n. 135/99 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori, presenti nella Regione tra quelle più rappresentative a livello nazionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio **sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e) per **mercato stagionale** si intende il mercato che si svolge in uno o più periodi dell'anno legato alle caratteristiche climatiche e turistiche;
 - f) per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - g) per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
 - h) per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese;
 - j) per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
 - k) per **concessione di posteggio**, l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati o nel territorio comunale, mediante l'individuazione della localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati;
 - l) per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;



- m) per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- n) per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli;
- o) per **settore merceologico**, quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- p) per **specifica tipologia merceologica**, le merci relative ai posteggi di mercati e fiere all'interno dei settori alimentare e non alimentare;
- q) per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Comune, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche quali raduni, rassegne e simili (art. 16 c. 6 della Legge Regionale 23.12.1999 n. 135).

Articolo 4

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 5

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (articolo 230 bis del c.c.), ai dipendenti, al lavoratore interinale (legge 196/1997), all'associato in partecipazione (articoli



2549-2554 del c.c.), al collaboratore coordinato e continuativo (articolo 2 legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

Articolo 6 Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione eventualmente necessaria al rinnovo.

Articolo 7 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi omnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 metri e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento.
3. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. È obbligatoria la permanenza degli operatori o loro delegati per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, il concessionario è considerato assente dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite. Se il posteggio è rimasto libero anche dopo la spunta, potrà occuparlo, entro un'ora dall'inizio delle vendite, salvo che le condizioni di viabilità interna al mercato non lo consentano.
6. È consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato e/o fiera, che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita. Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata.



Articolo 8

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. L'operatore, sia esso titolare o spuntista, ha l'obbligo di ripulire il proprio posteggio entro l'orario di sgombero previsto nell'art. 21 e di conferire i rifiuti con le modalità stabilite dall'Ente.

Articolo 9

Vendita a mezzo di veicoli

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

Articolo 10

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi in aree demaniali è soggetto ad individuazione in apposito atto deliberativo di Consiglio Comunale ed è possibile solo se in possesso di nulla osta dell'Autorità competente.

Titolo II – Mercati

Capo I – Norme generali

Articolo 11

Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che settimanale, quindicinale o mensile.

Articolo 12

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno.
2. È vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Pasqua, Pasquetta e Capodanno.
3. Qualora il mercato ricada in giornate festive diverse da quelle di cui al comma precedente avrà regolare svolgimento.



Articolo 13

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale art. 6 comma 1 della Legge Regionale 23.12.1999 n. 135, sulla base delle seguenti priorità:

- a) numero di presenze effettive maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

2. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di una procedura di riassegnazione riservata agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per la riassegnazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della L.R. nr. 135/1999, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. La riassegnazione avverrà sulla base di una graduatoria stilata dall'Ufficio commercio che stabilirà l'ordine di precedenza nella scelta del nuovo posteggio. I posteggi non assegnati nell'assemblea pubblica appositamente convocata saranno assegnati d'ufficio con il criterio del sorteggio.

Articolo 14

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività.

2. è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 15

Criteria di variazione per miglìoria e scambio di posteggi

1. Il Comando Polizia Municipale segnala l'elenco degli assenti e presenti al mercato. I posti resisi liberi per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati ai mercati, sono riassegnati a mezzo bando, di cui al successivo comma 2.

2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglìorie. Non potranno in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglìoria. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori. La graduatoria avrà validità unicamente per il bando di riferimento.

3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto con quello resosi libero, dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo a quello della comunicazione.

4. I criteri per la miglìoria del posteggio sono i seguenti:

- a) numero di presenze effettive maturate dal soggetto richiedente in quel mercato;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso mercato non è consentito (art. 6 c. 5 della L.R. 135/99).



Articolo 16

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, viabilità e traffico.

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, viabilità e traffico, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, qualora non si modifichi comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. Il Comune terrà conto, ove possibile, per la nuova localizzazione, delle scelte concordate con gli operatori.

Articolo 17

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione medica entro il decimo giorno dall'avvenuta assenza.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
5. Gli agenti di P.M. incaricati del controllo provvederanno ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato ed a trasmettere annualmente copia all'ufficio commercio. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'ufficio commercio interessato.
6. Dalla graduatoria vengono eliminati gli operatori che per tre anni consecutivi non matureranno alcuna presenza nel mercato. Il provvedimento deve essere notificato agli operatori interessati qualora la residenza, la dimora o il domicilio siano noti al Comune.

Articolo 18

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.



3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione temporanea è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili.

Articolo 18-bis **Manifestazioni temporanee**

1. Le occupazioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, nonché nell'ambito di pubbliche manifestazioni di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone. Tali iniziative devono essere riconosciute con concessione di patrocinio da parte della Giunta Comunale.
2. Nell'ambito delle aree pubbliche già in disponibilità degli organizzatori delle manifestazioni patrocinate, si potrà consentire che operatori autorizzati ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 114/1998 esercitino l'attività di vendita al dettaglio per un numero di operatori non superiore a tre e occupazione massima di 20 mq. cadauno. Gli spazi da destinarsi all'esercizio dell'attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti dalla Giunta Comunale, con delibera di concessione di patrocinio, compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni contestualmente alla richiesta di patrocinio della manifestazione, potranno richiedere che nell'ambito della manifestazione venga esercitata l'attività di commercio su aree pubbliche nei limiti indicati al punto precedente. Gli operatori commerciali in possesso dei requisiti di cui all'art. 4-bis della Legge Regionale 23/12/1999 n. 135 interessati all'ottenimento dell'autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche devono far pervenire in via telematica la domanda al SUAP entro il termine di venti giorni dalla prima data della manifestazione, secondo le prescrizioni previste nell'avviso comunale.
4. Il posteggio è assegnato dal SUAP comunale ed è comunque subordinato al pagamento della TOSAP. L'autorizzazione temporanea e la ricevuta di pagamento devono essere esibite agli organi di vigilanza, in caso di controllo.

Articolo 19 **Decadenza e revoca della concessione decennale del posteggio**

1. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente co. 1, i produttori, a causa della mancanza dei prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Il rapporto di cui ai commi precedenti, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.
4. In caso di mercati stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale al periodo di svolgimento del mercato.



5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed è comunicata all'interessato. Nei casi di decadenza della concessione di posteggio, l'autorizzazione d'esercizio è contestualmente revocata.

6. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di morosità nel pagamento del canone di concessione di uno dei precedenti anni, previo provvedimento di sospensione di sessanta giorni;
- c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/3/2010, n. 59;
- d) Nel caso venga contestata dalle autorità di vigilanza, per almeno tre volte nell'arco di un anno solare la mancata ripulitura dell'area come previsto all'art. 8 comma 2.

7. Nei casi di cui sopra, l'operatore dovrà riconsegnare l'area nella piena disponibilità del Comune, libera e in pristino stato. In mancanza, si procederà d'ufficio coattivamente con addebito delle spese sostenute.

8. Dal momento in cui viene disposta la revoca, il concessionario viene inibito dalla partecipazione a nuove graduatorie per la concessione di posteggio presso i mercati comunali, per un periodo di cinque anni.

Articolo 20

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. I mercati straordinari possono essere richiesti dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, almeno dieci giorni prima delle eventuali date, in numero non superiore a tre nell'intero arco dell'anno e ratificati da apposita delibera di Giunta Comunale
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate.

Capo II – Individuazione dei mercati

Articolo 21

Mercato del lunedì: localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi e gli orari sono i seguenti:
 - a) luogo di svolgimento: Alba Adriatica;
 - b) ubicazione: come da Allegato A – Planimetria mercato del lunedì;
 - c) svolgimento: Annuale;
 - d) cadenza: Settimanale;
 - e) giorno: Lunedì;
 - f) orario: Accesso 07,00- 08,00; Vendita 08,00 – 13,30; Sgombero: 13,30 -14,30;
 - g) totale posteggi: nr. 85 oltre nr. 10 riservati agli agricoltori;
 - h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (Allegato A) nella quale sono indicati:
 1. l'ubicazione;
 2. la sua superficie complessiva;
 3. il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;
 4. la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche;



2. Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.
3. L'accesso alle aree di mercato è consentita a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
4. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi o da altro materiale.
5. Eventuali successive modifiche che si intenderà apportare all'Allegato A del presente regolamento, sono delegate alla competenza della Giunta Comunale.

Articolo 21-bis

Numero di posteggi e attività di spunta

1. Le eventuali revoche o rinunce da parte degli operatori concessionari di posteggio sia alimentare che non alimentare nel mercato settimanale del lunedì comportano l'attivazione dell'ufficio competente per l'immediata soppressione dei posteggi resisi liberi nel mercato, tenendo conto delle eventuali richieste di miglorie da parte degli operatori titolari di posteggio dello stesso settore merceologico.
2. L'attività di spunta di cui all'art. 81, comma 1 punto o., della legge regionale 31 luglio 2018 n. 23, non è consentita nel mercato settimanale del lunedì.

Articolo 22

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 21.
2. L'area dovrà comunque essere accessibile oltre che ai mezzi degli operatori, ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. Apposite corsie di penetrazione garantiranno l'eventuale accesso ai mezzi di soccorso.

Titolo III – Fiere

Capo I – Norme generali

Articolo 23

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 135/1999, articolo 16, comma 6.
2. Le presenze che l'operatore matura nella fiera saranno annotate in apposito registro.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza.



4. è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della giornata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 24

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L.R. n. 135/1999, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURA, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

2. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURA del Bando Comunale. Le domande di partecipazione, inviate a mezzo raccomandata dovranno pervenire almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

4. In conformità alla L.R. n. 135/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della giornata della fiera.

5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

6. Prima della pubblicazione del bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliori.

7. Alle fiere possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale. Uno stesso soggetto non può presentare più domande né avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

Articolo 25

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.



Articolo 26

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità a quanto previsto la L.R. n. 135/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui, se la fiera è giornaliera, l'operatore non lo utilizzi per un biennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. In caso di fiere di durata plurigiornaliera si considera assente il concessionario che non abbia partecipato ad almeno 2/3 dei giorni di durata della fiera.

Articolo 27

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 30.

2. L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti. Sarà disposta la presenza di idonei mezzi di soccorso.

Titolo IV – Fiere Promozionali

Capo I – Norme generali

Articolo 28

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese purché non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.

3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetto esterno, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 135/99 art. 16 comma 6.

Articolo 29

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L.R. n. 135/1999, il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio nella Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;



- c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.
2. Le domande di partecipazione debbono pervenire mediante invio a mezzo raccomandata al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'organizzazione.
 3. Per le peculiari caratteristiche di transitorietà delle fiere promozionali, il bando deve essere reso noto almeno trenta giorni prima dell'evento e le domande dovranno pervenire non oltre dieci prima della data prevista per la fiera stessa.
 4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
 5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
 6. In conformità alla L.R. n. 135/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 30

Criteria di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, si terrà conto delle presenze già comprovate.

Articolo 31

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni della L.R. n.135/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera, in conformità della L.R. n. 135/1999, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura". In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

Capo II – Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 32

Fiere Promozionali: orari e specializzazioni merceologiche.

1. Le fiere promozionali verranno individuate con apposito provvedimento.
2. Gli orari di vendita, l'ubicazione ecc... sono determinati con provvedimento della Giunta Municipale.
3. L'accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.



4. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi o da altro materiale.
5. La Giunta Municipale determina i settori e/o le eventuali tipologie merceologiche e può quindi disporre graduatorie distinte (art. 16 comma 2 L.R. 135/99).
6. Il Comune può assegnare fino ad un massimo in più del 5% dei posteggi previsti a quegli operatori (anche non presenti in graduatoria) che però siano in possesso di articoli da fiera ritenuti dall'Amministrazione comunale particolarmente interessanti.

Articolo 33

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 32.
2. L'area dovrà comunque essere accessibile ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti. Sarà disposta la presenza di idonei mezzi di soccorso.

Titolo V – Posteggi fuori mercato

Capo I – Norme generali

Articolo 34

Posteggi fuori mercato. Assegnazione dei posteggi.

1. I posteggi fuori mercato per l'esercizio del commercio su area pubblica sono individuati, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica. L'eventuale comprovata necessità di spostamento degli stessi avviene con delibera di Giunta Comunale.
2. In caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di incremento dei posteggi. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
 - b) il termine di 30 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 15, della legge regionale del 23/12/1999, n. 135;
 - c) il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria;
 - d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
 - e) ogni altra notizia utile agli operatori.
4. Il Comune assegna i posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di incremento dei posteggi sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:



- a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del posteggio;
- b) anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche o, per i produttori agricoli, nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

Articolo 35

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Capo II – Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 36

Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono riportati nel seguente elenco:

Posteggio n. 1

Ubicazione: Piazzetta via Abruzzo
Svolgimento: 1 marzo / 30 settembre
Cadenza giornaliera
Giorni: tutti
Posteggi n. 1
Superficie: fino a mq. 24
Settore: alimentare
Specializzazione merceologica: frutta e verdura
Riservati ai produttori agricoli
Orario: 07:00 – 14:00

Posteggio n. 2

Ubicazione: Piazzetta via Abruzzo
Svolgimento: 1 marzo / 30 settembre
Cadenza giornaliera
Giorni: tutti
Posteggi n. 1
Superficie: fino a mq. 24
Settore: alimentare
Specializzazione merceologica: formaggi e salumi
Riservati ai produttori agricoli
Orario: 07:00 – 14:00

Posteggi n. 3 e 4

Ubicazione: Piazzetta via Isonzo
Svolgimento: 1 marzo / 30 settembre
Cadenza giornaliera
Giorni: tutti
Posteggi n. 2
Superficie: fino a mq. 24



Settore Alimentare
Specializzazione merceologica: frutta e verdura
Riservati ai produttori agricoli
Orario: 07:00 – 14:00

Posteggio n. 5

Ubicazione: parcheggio pubblico via Roma angolo via A. Bafile
Svolgimento annuale
Cadenza giornaliera
Giorno: Sabato

Posteggi n. 1

Superficie: fino a mq. 24

Settore Alimentare

Specializzazione merceologica: somministrazione alimenti e bevande.

Orario: 14:00 – 20:00

Orario dall'1 maggio al 30 settembre: 16:00 – 22:00.

Posteggio n. 6

Ubicazione: via Ascolana / zona antistante Bar Alba Nuova

Svolgimento annuale

Cadenza giornaliera

Giorno: Martedì

Posteggi n. 1

Superficie: fino a mq. 24

Settore Alimentare

Specializzazione merceologica: somministrazione alimenti e bevande.

Orario: 14:00 – 20:00

Orario dall'1 maggio al 30 settembre: 16:00 – 22:00.

Posteggio n. 7

Ubicazione: via Mazzini lato nord / piazza del Popolo lato sud

Svolgimento annuale

Cadenza giornaliera

Giorni: Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì

Posteggi n. 1

Superficie: fino a mq. 24

Settore Alimentare

Specializzazione merceologica: somministrazione alimenti e bevande.

Orario: 14,00 – 20,00.

Orario dall'1 maggio al 30 settembre: 16:00 – 22:00.

Posteggio n. 9

Ubicazione: via Veneto

Svolgimento annuale

Cadenza giornaliera

Giorni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica

Posteggi n. 1

Superficie: fino a mq. 24

Settore Alimentare

Specializzazione merceologica: somministrazione alimenti e bevande

Orario: 14,00 – 20,00

Orario dall'1 maggio al 30 settembre: 16:00 – 22:00.

Posteggio n. 10

Ubicazione: via Adriatica

Svolgimento dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno



Cadenza giornaliera

Giorni: Venerdì, Sabato e Domenica

Posteggi n. 1

Superficie: fino a mq. 24

Settore Alimentare

Specializzazione merceologica: somministrazione alimenti e bevande

Orario: 22,00 – 4,00.

Posteggio n. 12

Ubicazione: piazza del Popolo lato nord-est

Svolgimento annuale

Cadenza giornaliera

Giorni: Martedì, Giovedì e Venerdì

Posteggi n. 1

Superficie: fino a mq 24

Settore Alimentare

Specializzazione merceologica: somministrazione alimenti e bevande

Orario: 14:00 – 20:00

Orario dall'1 maggio al 30 settembre: 16:00 – 22:00.

Articolo 36-bis

Modalità di esercizio del commercio su posteggi fuori mercato

1. L'accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
2. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi o da altro materiale.

Titolo VI – Commercio itinerante

Articolo 37

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Nell'esercizio del commercio in forma itinerante svolto a mezzo veicoli, l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. è comunque vietato l'uso di bancarelle per l'esposizione della merce.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito presso il domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago e sulle aree pubbliche previste nel presente Regolamento.
3. L'operatore in forma itinerante può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune per un massimo di due ore.
4. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.
5. È fatto obbligo all'operatore di avere con sé l'autorizzazione e/o gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta delle autorità preposte al controllo.



Articolo 38 **Zone adibite**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è permesso ai sensi dell'art. 9 comma 2 e dell'art. 16 comma 4 della L.R. 135/1999 nelle seguenti aree:

- a) area di sosta all'interno del parcheggio di via Turati individuato come parcheggio Ferri (n. 2 posteggi), con esclusione del periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno;
- b) area di sosta di via degli Oleandri davanti al campo sportivo comunale (n. 2 posteggi);
- c) area di sosta di via Ascolana davanti al campo sportivo comunale (n. 2 posteggi);
- d) area di sosta di via A. Bafile antistante gli uffici comunali (n. 1 posteggio alimentare);
- e) via I Maggio incrocio via V. Veneto (n. 1 posteggio alimentare);
- f) area di sosta lungomare Marconi / via Rovigo (n. 1 posteggio alimentare), con esclusione del periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno;
- g) area di sosta di piazzetta di via Rodi (n. 1 posteggio alimentare), con esclusione del periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno;
- h) area di sosta di via Duca d'Aosta angolo via Oberdan (n. 1 posteggio alimentare);
- i) area di sosta rotonda della Madonnina (n. 1 posteggio alimentare), con esclusione del periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato su tutto il restante territorio comunale. Tale limitazione è dettata da motivi di ordine viario, ambientale ed igienico sanitario.

Articolo 38-bis **Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è fissato dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Dal 1 maggio al 30 settembre l'orario è prolungato alle ore 22:00.

2. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante limitatamente all'area di via I Maggio incrocio via V. Veneto e lungomare Marconi / via Rovigo e rotonda della Madonnina è fissato dalle ore 08:00 alle ore 03:00 del giorno successivo.

Articolo 39 **Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è fissato dalle ore 08:00 alle ore 20:00. In presenza di particolari manifestazioni nelle aree di cui alle lettere b) e c), del comma 1 del precedente art. 38, l'orario può prolungarsi sino alle ore 01:00.

Titolo VII – Norme transitorie e finali

Articolo 40 **Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

2. Per esigenze di pubblico interesse legate al corretto svolgimento di manifestazioni riconosciute dall'Ente, la Giunta Comunale con delibera di concessione di patrocinio può, limitatamente ai giorni di svolgimento di dette manifestazioni, sospendere temporaneamente o diversamente localizzare in altro



idoneo sito i posteggi di operatori commerciali, anche facenti parte del mercato settimanale, qualora ricadano all'interno dell'area concessa per le manifestazioni.

Articolo 41 **Concessioni temporanee**

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su ulteriori aree pubbliche non indicate nel presente regolamento possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività turistiche produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ogni caratteristica attinente la durata e l'ubicazione ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dalla Giunta Municipale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

Articolo 42 **Validità delle presenze**

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 43 **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. I Canoni per la concessione del suolo pubblico sono determinati sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 44 **Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Articolo 45 **Disposizioni transitorie, entrata in vigore e abrogazione precedenti disposizioni**

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore dopo trenta giorni della pubblicazione.

2. Sono fatte salve le graduatorie degli spuntisti del mercato settimanale del lunedì registrate fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari disciplinanti la materia.



Articolo 46
Allegato

1. L'allegato A al presente regolamento forma parte sostanziale ed integrante dello stesso.